

IX.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Giuramento del Senatore Barracco — Relazione sui titoli del Senatore Pasquale Lo Schiavo — Congedo — Omaggi — Ripresentazione del progetto di Codice della Marina mercantile — Discussione sul progetto di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale — Lettura di una petizione al riguardo — Discorso del Senatore Siotto-Pintor in favore del progetto — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Coppola, non che del Senatore Vacca (relatore). — Chiusura della discussione generale — Emendamenti del Senatore Coppola sull'art. 1, combattuti dal Senatore Vacca (relatore) — Reiezione del primo emendamento Coppola — Osservazioni del Senatore Gallotti contro l'emendamento 2 Coppola — Reiezione del medesimo — Adozione dell'art. 1, modificato dall'Ufficio Centrale — Emendamenti all'art. 2 del Senatore Coppola, combattuto dal Senatore Vacca — Emendamento del Senatore De Foresta all'art. 2, acconsentito dal Ministero e dall'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Gioia — Proposta di un'aggiunta all'art. 1 del Senatore Alfieri, cui rispondono i Senatori De Foresta, Vacca e Gioia — Adozione della proposta Alfieri — Emendamento all'art. 2 del Senatore Martinengo — Osservazioni Alfieri — Instanza del Senatore Vacca per il rinvio degli emendamenti all'Ufficio Centrale — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Sospensione della proposta Coppola.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, della Marina, di Agricoltura e Commercio, e più tardi interviene pure quello della Giustizia.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Lo stesso dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3293. Alcuni cittadini di Napoli in numero di 22 ricorrono al Senato acciò venga sollecitamente approvata la legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale, ed intanto sia adottata una misura eccezionale provvisoria che temperi la troppa severità di quella attualmente in vigore nelle province meridionali.

N. 3294. La Giunta Municipale di Castelvetro (Sicilia) domanda la sollecita attuazione del tronco di ferrovia da Palermo a Trapani.

N. 3295. Il sindaco e due assessori municipali di Trapani (Sicilia) instano perchè non venga differita la costruzione del tronco di ferrovia da quella alla città di Palermo.

N. 3296. La Giunta Municipale di Spezia fa adesione alla petizione della Deputazione provinciale di Genova riguardante la legge di conguaglio dell'imposta fondiaria.

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato il signor barone Barracco, i cui titoli sono già stati verificati, si farà luogo alla prestazione del giuramento del medesimo, ed io prego i signori Senatori Di Strogoli e Orso Serra, di volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta il Senatore Barracco nell'aula, presta il giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor barone Barracco del prestatto giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

La parola è ora al signor Senatore Gallotti per la relazione sui titoli del signor cavaliere Lo Schiavo.

Senatore Gallotti. Il cavaliere Pasquale Lo Schiavo venne nominato Senatore del Regno con decreto di S. M. del 24 maggio 1863; nacque il di 28 marzo 1811, ed ha provato che da tre anni paga oltre lire tre mila di annua contribuzione.

Quindi il V Ufficio crede che possa essere ammesso Senatore a seconda dell'articolo 33, categoria 21.ma.

E perciò io sono incaricato dallo stesso Ufficio d'

proporre al Senato la convalidazione della nomina del cavaliere Lo Schiavo.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della relazione testè letta per l'ammissione a Senatore del cavaliere Lo Schiavo.

Chi le approva voglia sorgere.

(Approvate.)

Si dà ora lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore segretario **Arnulfo** legge una lettera, con cui il Senatore Varano per motivi di salute e di famiglia domanda un congedo che gli viene dal Senato concesso.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor cav. **Raffaele Cberubino** di N. 12 copie delle sue *Osservazioni pratiche sul modo di eseguire le iscrizioni ipotecarie e trascrizioni*;

Il signor cav. **I. Léon Vidal** di alcuni esemplari d'un suo scritto, intitolato: *Observations sur un projet de loi pénitentiaire proposé par la Commission chargée d'étudier les questions relatives à l'organisation et au régime des prisons pénales dans le royaume d'Italie*;

Il signor **Gioachino Labollita**, ispettore d'acque e foreste in Principato Ulteriore, di N. 12 esemplari delle sue *Osservazioni teorico-pratiche sulla nuova legge forestale*;

Il colonnello **Domenico Martines**, d'un suo *Ragionamento popolare sul peso della terra*;

L'avv. **Francesco Paolo Orestino** di Palermo del *Primo volume del processo e condanna degli imputati della pugnalazione del 4 ottobre 1862*;

Il prof. **Luigi Del Punta** d'una *Appendice alle sue Memorie e Osservazioni intorno ad alcune riforme all'insegnamento medico-chirurgico in Italia*;

Il Senatore **Paleocapa**, d'una quantità di copie di una sua *Memoria sulla ferrovia attraverso le Alpi Eivetiche e sul tracciato migliore delle linee Subalpine per congiungere la rete Svizzera colla Italiana*;

Il signor cav. **Giuseppe Rubbino**, d'un suo *Elogio funebre scritto per i funerali di S. E. Ruggero Settimo*;

Il cav. **Carlo Figoli**, d'una copia degli *Atti della Camera di Commercio ed Arti di Genova relativi alla Compensazione di navigazione e al Trattato di Commercio fra l'Italia e la Francia e del Discorso fatto dal Prefetto di essa città per l'inaugurazione del Monumento eretto al conte Di Cavour in quella Borsa*.

Sicuramente il Senato ha avvertito il dono prezioso che gli ha fatto il nostro egregio collega Paleocapa, e gliene rende per orgoglio mio le debite grazie.

L'ordine del giorno porterebbe per primo il progetto di legge relativo all'attuazione nelle provincie Meridionali della legge sui pesi e sulle misure; ma siccome non mi pare che il Senato sia ancora in numero, e che questa legge probabilmente non susciterebbe discussione e darebbe forse luogo ad una votazione troppo sollecita perchè il numero dei Senatori raggiungesse la cifra voluta, io domanderei al Senato la permissione di portare subito in discussione il secondo progetto, che è quello

relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale, progetto il quale avrà sicuramente una lunga ed estesa discussione, e darà tempo ai signori Senatori di poter giungere e dare il loro voto.

Avverto poi il Senato che ho fatto pregare il signor Ministro Guardasigilli di voler intervenire a questa discussione, e siccome è già qualche tempo che l'ho fatto pregare, così non dubito che egli non tarderà a venire.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Presidente. La parola è al signor Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sul Codice per la marina mercantile, il quale era già stato presentato nella scorsa Sessione.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione del progetto di legge di Codice per la marina mercantile.

Rammenta il Senato che questo progetto era stato già presentato nella precedente Sessione fino dalla metà, se non isbuglio, del mese di gennaio: si era nominata una Commissione a squittinio di lista; questa Commissione aveva preparato dei lavori, aveva nominato una Sotto-Commissione, ma, per circostanze sicuramente indipendenti dalla sua volontà, non poté condurre così alacramente, come sarebbe stato desiderabile, il lavoro in modo da potersi presentare in discussione nel corso della Sessione precedente.

Ora io domando al Senato se non intenderebbe, come già si fece in altro caso, di deferire alla stessa Commissione questo progetto di legge.

Se non c'è osservazione in contrario, terrò il Senato per assenziente a che l'antica Commissione riprenda ora in esame questo progetto, e pregherei il signor Presidente di essa il signor conte Serra, di voler continuare nel lavoro intrapreso, poichè il Senato con tacito voto ha assentito alla mia proposta; nello stesso tempo pregherei per mezzo del suo Presidente la Commissione intera di voler dare opera sollecita affinchè si proceda in questo lavoro, tanto più ora che i documenti a questo oggetto sono perfettamente completati, essendosi fatti litografare i processi verbali della Commissione incaricata degli studi per la compilazione del relativo progetto, della quale faceva parte anche l'onorevole signor Senatore Mameli che è membro della Commissione attuale.

Mi confido pertanto che, attesa la considerazione del tempo trascorso e la circostanza che tutti i mezzi d'istruzione sono riuniti, si procederà prontamente all'esame di questo progetto di legge e che fra non molto potrà essere portato in discussione.

Essendo ora presente il signor Ministro Guardasigilli, prego i signori Commissari di prender posto al loro banco.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULL'ARRESTO PERSONALE
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.
(V. Atti del Senato N. 19)

Presidente. Domanderò al Senato di essere dispensato dal leggere preliminarmente tutto il progetto di legge, essendo molto lungo.

Apro dunque la discussione generale.

Senatore **Vacca**, *relatore*. Domando la parola.

Senatore **Siotto-Pintor**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore, dopo l'avrà il Senatore Siotto-Pintor.

Senatore **Vacca**, *relatore*. A nome dell'Ufficio Centrale, io mi permetterò di sottomettere al Senato una petizione recentemente sporta a questo illustre Consesso da debitori detenuti per debiti civili nelle provincie napoletane.

La petizione al Senato è in questi termini:

« Signore,

« Mettendo a confronto le svariate leggi sull'arresto personale per materie civili e commerciali esistenti nelle diverse provincie italiane, si vedono difformi tra loro, e chi più chi meno gravose alla miserevole condizione di un debitore insolubile. Niuna però è tanto arbitraria ed ingiusta quanto quella dell'ex reame delle Due Sicilie, di cui tuttora se ne autorizza l'esistenza, e per la quale da anni trovansi incarcerati tanti padri di famiglia ridotti alla mendicizia, sol per la volontà di un privato a cui è dato il diritto di disporre della libertà, della vita e simultaneamente anche delle sostanze di un disgraziato debitore.

« Son già tre anni di risorgimento di queste provincie Meridionali, e la repressione di tali sconci non ancora si è verificata, ad onta che, dopo tante svanite speranze, se ne fosse avanzata analoga petizione al Parlamento firmata da tutti i debitori insolubili incarcerati. »

« Ora rilevando i detenuti suddetti dal giornale ufficiale di Napoli, essersi da Lei signor conte, fino dal 4 maggio ultimo, nominata una Commissione tassativamente per le disposizioni di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale, i sottoscritti che già da gran tempo trovansi soggetti alla pressione di quella legge tuttora incompatibilmente in vigore, hanno novellamente aperto il cuore alla speranza onde veder migliorata la loro dura condizione fin ora trascurata. Il periodo di già decorso, attesa la operosità dei precelti alla Commissione, li fa esser certi della espletazione del lavoro commesso e della sua sanzione e promulgazione nel corso della presente Sessione; ma anche quando la brevità del tempo e la formola a scabarai non giungesse a farne conseguire l'immediato sviluppo, non sarà al certo vietato provvisoriamente applicare una delle leggi presentemente in vigore nelle

diverse provincie del Regno, e ciò fino alla unificazione e pubblicazione di una legge definitiva. Su di questa seconda ipotesi subordinata i sottoscritti si raccomandano alla ben nota equità, giustizia ed energia di Lei signor conte e dell'intero Senato.

« Napoli, 17 giugno 1863. »

Seguono 19 firme di detenuti, più l'adesione degli inalfabeti.

Presidente. La parola è al signor Senatore Siotto-Pintor.

Senatore **Siotto-Pintor**. Signori Senatori.

Io voglio questa mane mettere in sodo un grande principio che farò, spero, parte del Codice italiano, e tanto più di buon grado a ciò mi conduco, in quanto che io veggio oppugnato quel principio nel disegno di legge presentato dal Ministro Guardasigilli, veggilo ricisamente respinto nel disegno di Codice civile rassegnato al Parlamento dal già Ministro di Grazia e Giustizia, e ora collega nostro onorevolissimo Senatore Miglietti.

L'arresto personale per debiti è quistione gravida di quistioni. Innanzi tutto io domando se non sia un male non pagare i debiti? Senza dubbio è. È moralmente, perchè, violazione di promessa, con bugia di fatto offende la buona fede, conculca l'ordine morale. Economicamente perchè il manco di buona fede è ostacolo direttissimo alla facilità delle transazioni sociali.

È anche male giuridico? Io dico sì. Chi ha data la roba sua contro promessa di pagamento ha un vero diritto. Ora che altro è egli il male giuridico se non se la violazione di un diritto?

Ma ogni male giuridico è perciò solo un reato? Evidentemente no. Altrimenti quali confini metteremmo noi tra i fatti onde il delitto o quasi delitto e i fatti onde sorge il contratto o quasi contratto?

La questione adunque va posta in questo altro modo. Può la società elevare alla classe dei reati la violazione di un obbligo meramente civile? Vi ha nella società un diritto di valersi all'uopo della costrizione personale? Oltre la giustizia intrinseca, vi ha una ragione di utilità? Se non la si voglia considerare come pena, si potrà adoperare la costrizione personale siccome esperimento della capacità di pagare?

Io la considero siccome pena. È giusta? Vediamo. O il debitore non paga perchè non vuole, o non paga perchè non può. Se non vuole, io lo dichiaro un malvagio, e mi sento inchinevole a fargli provare di che sappia il pane del carcere. Se non può, vediamo ancora. Perchè non può? La frode degli uomini, l'inclemenza delle stagioni, il superchio di buon cuore, i disgraziati avvenimenti sono cagione ch'ei non possa? Guai alla società che, calpestando ogni senso morale, osi punire lo sventurato solo perchè è sventurato! Non può perchè con un contegno insipiente di vita contrasse impegni al di là della sua condizione? Ebbene! Vogliamo noi

pareggiare l'uomo vano, leggero, faccendone a colui che è colpito da inopinata sciagura?

Qui sorge un'altra questione. La prodigalità è essa un reato? La legge ritiene i prodighi per matti. E sta bene finchè altri abbia ruinato sè e la famiglia sua. Ma che diciamo se abbiu tratto nella sua rovina mezza una città?

Signori, eccovi un uomo che ha quindici o venti mila lire di rendita. Ei dovrebbe contentarsi di camminare a piedi com'io, ma piace a lui il comodo e lo splendore del cocchio. Non si soddisfa di cibarsi, egli intende a divorare

« *Le anguille di Bolsèna in la vernaccia* »

non si appaga di vestire politamente, ma va in cerca di sfarzosi abbigliamenti. Tavola bandita, grande società, teatri, villeggiature, egli adopera come s'ei fosse il duca di Bovino (ilarità) o qualche altro ricco signore. Egli fa prestiti sopra prestiti, accumula al capitale gli interessi, incomincia per ipotecare, poi vende, e seguita a far debiti, e per nulla smette il proposito di fare del grande. In questa triste situazione domestica si annunzia un ballo alla Corte. Egli scrive a Genova acciò che la signora sua moglie vi appaia piena di preziosi brillanti squisitamente acconciata all'apparecchiatoio, cascante di vezzi; egli paga quel nolo di lire mille, pognamo, traendolo alla tasca di un suo amico capitato testè, il quale ignora come abbia scompigliata la fortuna. Poco dopo è chiamato dai creditori; non paga perchè non può: è innocente costui? In verità egli non ha truffato, non ha ipotecato due volte, due volte non ha venduto. Contuttociò io domando ancora: è egli innocente?

Egli è matto, ci rispondono, più degno dell'ospedale che del carcere. Signori, dell'uno e dell'altro egli è degnissimo. Dante fu filosofo esimio e seppe tutto che il mondo d'allora seppe; ed egli scagliò i fulmini della sua ira contro coloro che dispregiando natura e sua arte furon violenti in sè o nelle cose proprie, e pose a paro il mal dare e il mal tenere, e fè venire ai cozzi eterni

. . . . tutti quanti fur guerci
Sì della mente in la vita primaia,
Che con misura nullo spendio ferci.

Nel prodigo che io vi ho descritto non vi ha quel dolo speciale che costituisce un vero e proprio reato, ma vi ha quel dolo generale che è a un tempo incitamento e preparamento del reato: è reo, come io diceva, tutto il contegno della vita. Il dolo generale sta nel voler sfoggiare alle spalle del prossimo, nel proposito di rompere il collo a costo di farlo rompere altrui, nel torre a prestito quello che si sa certo non potersi pagare. Vi ha un lusso utile alla società, il lusso che è il superfluo della ricchezza o che va a alimentare la vita delle classi infime, e vi ha un lusso reo e dannoso che terminava collo sfacelo delle sostanze familiari. Io non vo' le assurde leggi suntuarie, e lascio che ognuno corra

a suo senno a precipizio. Ma dico che il prodigo del quale vi ragiono è reo perchè a nodrire i suoi vizi e le vanitati ha fatto a fidanza, anzichè nei proprii mezzi, colla borsa del suo prossimo alla quale ha sempre insidiato. In quanto a me, io vo' che mi veggiate vestite con modestia, ma non vorrei per cosa del mondo che leggeste il mio nome inscritto nel libro dei mercadanti.

E venite a dirmi che è matto! Matto sì, ma perchè non ha saputo o meglio non ha voluto resistere allo assalto delle prime tentazioni usando del libero arbitrio. Estendete quel principio, e badate, vi prego, alle conseguenze. Ogni grande delinquente è un matto. Vi ha egli più matto di colui che uccide il suo genitore o prostituisce la propria figlia? Ebbene! mandatelo assolto, o Signori, egli non è che un matto!

Fin qui ho parlato dell'arresto personale in quanto può aver sentore di pena. Come esperimento, sarà egli poi un male gravissimo se colui che ha messo al fondo una o più famiglie sia provato col carcere per indurlo a pagare?

Se non si può non accettare questi veri, a che dovremmo noi venire, o Signori, distinguendo tra i debiti meramente civili e i commerciali? Guasta i negozi umani egualmente il distinguere troppo e il non distinguere mai. Gli spiriti cavillosi distinguono troppo, gli uomini superficiali e gli ignoranti non distinguono mai. Meglio sarebbe qui, come in ogni altra cosa, usare moderazione; e sembrami che non sia questo il caso di distinguere.

Io lo vi dimostrerò in due modi. Prima vi proverò le dannevoli conseguenze di quella distinzione, appresso confuterò i motivi sui quali la si vorrebbe appoggiare.

L'arresto personale è garanzia del creditore. Toglietela. Assai malagevole è oggi trovare danari a mutuo a chi non sia commerciante, e tanto più ingorde sono le usure, quanto è maggiore il pericolo di perderli. Peggio avverrà quando sarà tolta del tutto quella garanzia. Così per favorire un uomo che non dovrebbe poter sfuggire al carcere, noi avremo sminuite le probabilità del mutuo ad altri cento.

In secondo luogo poi, abolita di regola la costrizione personale, verranno su senz'altro in maggior numero i prodighi, gli uomini leggeri, avventati, imbroglianti.

Se vi ha frode, ci dicono, se principio d'inganno, il creditore si volga alle leggi penali, ai magistrati penali. Ma primamente più difficile è lo esercizio dell'azione dinanzi al magistrato penale, più ardua le tante volte la prova, più odioso il giudizio, cagioni tutte di probabile impunità. Secondamente colui che non è commerciante, convenuto avanti il magistrato preposto alla repressione dei reati, avrà nota di truffatore, di avere patito un giudizio penale; tutt'altro avverrà del commerciante. Contraddizione manifesta col principio che si vorrebbe difenderlo. Come? La maggiore buona fede che vuoi trovare nel commerciante farà sì che questi debba del fatto suo rispondere soltanto in faccia ai magistrati meramente civili?

Toccherà breve delle opposizioni. Il Tribunale di terza istanza in Milano, la Corte d'Appello di Parma notano che l'arresto personale per debiti non commerciali ha sopra di sé l'anatema quasi universale, siccome avanzo della rozzezza d'altri tempi.

Ma provata la giustizia intrinseca e la utilità dell'arresto, io non saprei scorgere il fondamento di questa universale disapprovazione. Cadono nel voto gli anatemi del papa se manchi il sostrato o vogliamo dire la materia di quella maledizione: e vogliamo noi dare tanto peso a questo supposto anatema universale?

O v'abbia ingiustizia intrinseca, o non v'abbia, la qualità del mutuatario non può mutarla. Perché anatema all'arresto per debiti civili, e non per commerciali?

Ci ricordano la natura del secolo umanitario. Signori, l'umanità non ha mai favorito gl'imbrogli. Perché non abolite piuttosto la pena della morte che nessun potere umano ha il diritto d'irrogare?...

Affermano che nel commercio si bada meglio alla persona e alla buona fede del debitore, che non ai suoi beni. Pognamo dunque che altri mutui al pubblico ufficiale, al pensionato, all'avvocato, all'artigiano; forsechè egli non ha mutuato sulla buona fede del debitore?

Aggiungono che è più facile alle parti di premonirsi contro il dolo del mutuatario. E dove si dicono queste cose? Sotto una legislazione che riconosce tuttavia quella incomportevole enormezza delle ipoteche tacite! Vi può egli essere sicurezza dove manchino i mezzi della sicurezza?

C'invitano a notare come sia maggior colpa nel negoziante rendutosi impotente a pagare. Ma questa asserzione è manifestamente e pienamente falsa. Un proprietario che scade e non adempie ai suoi impegni non è quasi mai senza colpa. Al commerciante invece può avvenire le cento volte che senza colpa, senza ombra di negligenza perda in un giorno i quattro quinti della sua fortuna.

Affrettatevi piuttosto a fare una buona legge sui fallimenti. Ho veduti probi negozianti fallire per fallimento innocente o doloso dei loro soci o corrispondenti, e altri ne ho veduti fallire quattro volte e raddoppiare ogni volta la propria fortuna!

Un'ultima ragione ci adducono notando che il difetto di esattezza nei pagamenti distrugge il credito che è l'anima del commercio. Signori, il credito è l'anima di tutte le contrattazioni sociali; e in ogni modo se vi avesse una ragione di più perchè fosse protetto il credito commerciale, non è questo buono argomento per dire che non si debba tutelare con tutti i mezzi la esecuzione delle obbligazioni strettamente civili.

L'obbiezione ha radice in quel principio cardinale, che cioè nel commercio vuoi in grado supremo la buona fede. Singolare pretesione! Gli uomini d'armi fanno monopolio dell'onore, i teologi e generalmente tutti gli studiosi delle sacre discipline si appropriano il monopolio della coscienza, i mercadanti si appropriano quasi un bene esclusivo e patrimoniale, la buona fede.

Nel secolo decimonono del cristianesimo si fa monopolio dei principii che regger debbono il consorzio dei popoli cristiani! Ma io stimo più assurdi d'ogni altro cosiffatti monopoli, e più assurdo ancora io reputo lo autorizzarli colle leggi. Ob che? Mettete innanzi il principio che sempre la massima buona fede dee presiedere a tutti i contratti, in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni condizione di vita individuale o sociale; e voi avrete renduto un grande servizio alla legge morale; alla filosofia dei tempi, alla religione del Cristo, al bene dello Stato.

Tutte queste fonti alle quali ho accennato debbono regolare il modo, i casi, la misura del costringimento personale. Ferocissima è la legge di Napoli, e fa maraviglia il vederla inserita in uno dei migliori Codici civili dell'Europa. Quivi il creditore può tenere imprigionato per tutta la vita il suo debitore. Essa ci ricorda la legge delle XII tavole, il tempo in che si spartiva a pezzi tra i creditori il corpo del debitore, ci ricorda quel proverbio inventato dalla vendetta — *qui non habet in aere, luat in pelle*. — Anche nella legge santissima data agli ebrei si diveniva schiavo per debiti. Ma quivi era il temperamento dell'anno sabbatico, e quivi lo affrancamento e la gioia di tutti i miserabili, l'anno del giubileo. Temperiamo gli eccessi. La sventura non si punisca, non si esasperi, ma si reprima quella colpevole negligenza che travolge nella sua ruina le famiglie innocenti. La reazione contro gli eccessi del costringimento personale muove, io lo confesso, da un impulso generoso. Ma ciò non ci dee trarre a strane conseguenze. Dunque perchè la pena di morte è ingiusta aboliremo noi tutte le pene?!

Signori, io mi confido di avervi dimostrato che i principii regolatori della materia sono comuni ai debiti civili e ai commerciali; ho provato che non reggono i motivi della differenza; ho messi in chiaro gli sconci che seguirebbero dal sistema contrario. In un secolo nel quale si dovrebbe cercar modo di ridurre tutte le contrattazioni alla speditezza delle contrattazioni commerciali, in un secolo nel quale, a così dire, dovrebbero rendere mobile la proprietà immobiliare, perchè dovremmo noi introdurre differenze che non hanno, a parer mio, buona ragione di essere? Non passiamo leggermente sopra questo argomento gravissimo. Quando fu esibito al Parlamento il disegno di legge dall'onorevole Ministro Guardasigilli, quando si attendeva l'approvazione del Codice elaborato, stando al potere l'onorevole Minghetti, un gran numero di debitori che già odoravano il carcere per le disposizioni degli articoli 2099 e seguenti del Codice civile, ne aspettavano ansiosamente la discussione e l'approvazione per escire dalle tenebre alle quali si erano condannati, e venire a sfidare i loro creditori!

Riassumo i principii generali di questa parte rilevantissima della legislazione.

Il debitore non paga perchè, secondo ogni calcolo di probabilità, non vuole? Egli è un giuntatore; sia car-

cerato. Non paga perchè non può per fatti a lui non imputabili? Rispettiamo la non meritata sciagura. Vi ha io lui quel dolo generale del quale vi ho parlato testè? Il giudice civile, sopra istanza del creditore, estimi il valore dello insieme de' fatti, mandi lo arresto no' casi determinati, se si vuole, per legge. Vi ha un dolo speciale? Allora la carcerazione assume esclusivamente la natura di pena, e dee farsi il giudizio avanti il giudice penale.

E poichè a questi principii si conforma, sebbene non con tanta larghezza, il disegno di legge che l'Ufficio Centrale vi presenta, che il Ministro accetta, io vi esorto a onorarlo del rispettabile vostro suffragio. Accettatela con voto unanime, non vogliate renderla monca con questa o con quest'altra restrizione, e voi avrete fatto progredire la nostra legislazione, e voi avrete delusa la aspettazione de' prodighi e degli imbroglianti.

Presidente. La parola è al Ministro guardasigilli.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori, le disposizioni che riguardano l'arresto personale possono considerarsi fino ad un certo punto come un criterio dello stato della legislazione e della civiltà di un paese.

È indubitato che nei primi tempi della legislazione, in mezzo ad una società barbara non si ricorre ad altro, che alla pena, non vi ha altra legge che la penale. Solo in appresso quando si cominciano a svolgere alcuni mezzi preventivi, si stabilisce una legislazione che non è penale, ma civile; ed il campo della legge penale si restringe per modo, che quanto meglio la civiltà progredisce, tanto più la legislazione civile si allarga, tanto più si scema la legislazione penale.

Ma anche guardando alla relazione puramente civile, molti fatti si trovano, i quali dimostrano che le antiche legislazioni sono guarentite da una sanzione penale; perciò rimane sempre vero che quanto più questi mezzi preventivi si allargano, tanto più queste sanzioni penali vengono meno, ed è a sperare che possano un giorno del tutto dileguarsi.

Io, o Signori, prenderò un esempio che occorre ovvio alla mente di tutti quando si parla d'arresto personale.

Quasi in tutte le legislazioni d'Europa è stabilito l'arresto personale pel caso dello stellionato; se taluno vende un fondo che non è suo, se taluno dichiara libero da ipoteche un fondo non suo, gravato da esse, è soggetto all'arresto personale. Ma, Signori, se la legislazione fosse arrivata a tal punto che tornasse impossibile questo danno, solo che il compratore usasse quella naturale diligenza che ogni onesto cittadino è nel debito di usare, ci sarebbe ragione di domandare alla legge una garanzia così severa per ripararsi dalla negligenza in cui fosse incorso? No certamente. Egli è dunque evidente per principio generale che quando il sistema delle leggi civili fosse siffattamente sviluppato, e quando in un paese l'attività e la diligenza dei privati fosse tale da prevenire molti di quei danni nei quali facilmente si cade là dove questa diligenza manca,

e le leggi non soccorrono abbastanza, l'arresto personale si mostrerebbe come una sanzione inutile, e per ciò solo anche da rigettare.

Siamo noi giunti, o Signori, in questo periodo? È questa una questione di fatto; e su questa io trovai qui nel Senato medesimo un documento importante, cioè la proposta messa innanzi dal mio onorevole predecessore, il Senatore Miglietti.

Sopra questa questione in cui con grande compiacenza io dovevo vedere una soluzione affermativa, io quasi me ne riportai al suo giudizio, in conseguenza pensai di dover seguire le orme del mio predecessore e proporre l'abolizione dell'arresto personale in materia civile.

I consigli dell'Ufficio Centrale mi furono comunicati, esso mi fu cortese delle sue osservazioni ed io non esitai ad accettare la sua proposta.

Veggio però che nel recare in atto i concerti presi intorno a questo punto si sono aggiunte alcune cose che erano fuori delle mie previsioni, epperò mi riservo su questi punti di fare quelle osservazioni che mi saranno dettate dalle mie opinioni.

Signori, il concetto precipuo di questa legge, dirò il concetto fondamentale è quello di far cessare uno stato di cose in tutte le varie provincie d'Italia che è lamentevolissimo, ed è lamentevole sopra tutto per le condizioni in cui si trovano le provincie napoletane e siciliane rette fino a questo punto da una legislazione molto disumana e crudele.

Io spero adunque che questo concetto generale sarà adottato dal Senato, non ripugnando a tutti quei temperamenti che saranno suggeriti nel corso della discussione.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Coppola.

Senatore Coppola. Onorevolissimi colleghi. La larga discussione messa in mezzo dal Senatore Pintor potrebbe ridursi a termini semplici, chiari e positivi sol che si distingua la legge relativa all'arresto personale nel rapporto delle convenzioni tra i pasciscenti, nel rapporto dell'ordinamento della legge che comanda l'arresto personale, come una pena ad un malfatto, e nell'altro rapporto, come una permissione che la legge concede ai magistrati di applicarla con piena cognizione di causa.

Sotto il primo rapporto, parmi che non si possa mettere in dubbio il principio di diritto naturale, cioè a dire che l'uomo non possa alienare la sua dignità per guarentigia d'un debito civile; principio che la civiltà pagana volle oscurare e calpestò e l'Evangelio rialzò in tutto il suo splendore, e le nazioni massimamente cristiane non potrebbero rifiutare.

Posto ciò dunque, io ho per fermo che quando dà luogo ad una stipulazione il *vinculum juris*, quel mezzo per il quale l'obbligazione si contrae, è un mezzo esecutivo, non deve avere altro effetto, non

può colpire se non che il patrimonio del debitore, sulla cui base si contra l'obbligazione.

L'onde ristretta a questa maniera la questione dell'arresto personale nell'aspetto convenzionale, non si fa torto a chicchessia, perocchè dal momento in cui si dichiara che per la guarentigia d'un'obbligazione civile non vi ha mezzo da attentare alla dignità ed alla libertà della persona, ma alla proprietà dell'individuo che assunse la obbligazione, tanto peggio per costui che ha contrattato con taluno che non aveva mezzi da soddisfare il debito assunto; e quindi la discussione finisce.

Sotto gli altri due rapporti, le osservazioni dell'onorevole Senatore Siotto Pintor potranno svolgersi ampiamente, anzi dirò opportunamente percorrendo i capitoli ed i paragrafi della legge in che è formulata.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca, relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Vacca, relatore. L'onorevole Ministro Guardasigilli con brevi ed efficaci parole vi ha già esposto quali sieno i concetti informanti questo progetto di legge, ed ha anzi fatto di più, ha adombrato ancora i desiderati della scienza per un ulterior progresso, pel quale si potessero venire man mano attenuando i rigori dell'arresto personale nelle civili obbligazioni, ed io dichiarerò a nome dell'Ufficio Centrale, che ho l'onore di rappresentare, che noi abbiamo comuni i concetti e le aspirazioni che ci hanno guidati nella discussione di questo progetto.

Aggiungerò ancora che l'Ufficio Centrale fu dolente in verità di non aver potuto seguire il progetto ministeriale nella via più larga, e dirò più generosa che ci apriva, quella cioè della abolizione dell'arresto personale nelle civili obbligazioni in massima generale.

Era veramente per noi desiderio vivissimo che si potesse nel primo Codice italiano iscrivere codesta abolizione, come pure saremmo volti che a fianco dell'abolizione dell'arresto personale si potesse proclamare altresì un'altro desiderato dall'odierno progresso, l'abolizione della pena di morte.

Presidente. È opinione dell'Ufficio Centrale quest'anticipazione sulla pena di morte?...

Senatore Vacca, relatore. Domando perdono, è una mia propria opinione; è non però un argomento di cui crudo potermi valere senza uscire dai limiti della questione.

Ritorno all'arresto personale, e dirò che l'Ufficio Centrale avrebbe desiderato di poter seguire il progetto ministeriale sul terreno dell'abolizione dell'arresto personale; ma ne fu trattenuto da gravi considerazioni d'interesse sociale, sulle quali considerazioni io non ritornerò primamente perchè queste considerazioni sono esposte nella Relazione dell'Ufficio Centrale, ed in secondo luogo perchè mi è grato aver udito dal signor Guardasigilli come egli volentieri si associava ai nuovi principii adottati dall'Ufficio Centrale, cioè di non abolire il principio dell'arresto personale, se non

che entrando in un sistema il quale porterà in questa legge delle attenuazioni e delle larghezze maggiori.

Presidente. Se non si domanda più da nessuno la parola, domanderò al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende di chiuderla, è pregato di sorgere.

(La discussione generale è chiusa.)

Consente il signor Ministro a che la discussione si porti sul testo del progetto dell'Ufficio Centrale sotto la condizione delle riserve che ha annunciate nel suo primo discorso?

Ministro di Grazia e Giustizia. Consento.

Presidente. Prenderò dunque per testo il progetto dell'Ufficio Centrale.

Dell'arresto personale in materia civile e commerciale

Disposizione generale.

Art. 1.

« L'arresto personale nelle materie civili e commerciali non può aver luogo se non che nei casi e nelle forme determinate dalla legge.

« Ogni stipulazione in contrario è nulla ».

Senatore Coppola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Coppola. Secondo il testo del progetto ministeriale anche adottato dall'Ufficio Centrale sotto altre forme, veggio riunita la materia dell'arresto personale civile a quella dell'arresto personale commerciale.

Io sento il bisogno di esporre a questa nobilissima assemblea un mio dubbio.

Che necessità vi è di trattare dell'arresto personale in materia commerciale, quando che il Codice di commercio francese, come opera comparativamente perfetta, trovasi adottato ed in osservanza in quasi tutti gli Stati italiani, ed ivi è stabilito il principio che tutte le obbligazioni commerciali di qualunque natura si debbano eseguire esizidno coll'arresto personale?

L'onde crederei di dover limitare la presente disposizione soltanto all'arresto personale in materia civile, e porre in ultimo della legge una clausola per la quale si dica che questa legge non deroga nè altera menomamente quant'è relativo agli affari di commercio, trattato dal Codice di eccezione.

Dopo ciò, io domando il permesso di collegare a quel principio assoluto per cui niuno possa stipulare l'arresto della sua persona, una sola eccezione, eccezione scolpita già...

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Senti, signor Senatore, forse la sua seconda osservazione cadrebbe più opportuna all'articolo secondo...

Senatore Coppola. L'articolo secondo riguarderebbe...

Presidente. Il suo intento sarebbe quello di togliere la parola *commerciali* e mettere una clausola in fine...

Senatore Coppola. Io non posso dire che si ponga sotto la rubrica dell'art. 2, perchè ivi si tratta di quei tali quasi delitti per i quali la pena dell'arresto personale è ordinata dalla legge. Intendo rassegnare al Senato una eccezione al principio generale, che non si può contrattare l'arresto personale, ed è quella in favore dei contratti per locazione di predii rustici. Già non sarebbe nuova, perchè il Codice napoleonico contiene questa eccezione, e allora la materia dell'arresto personale fu trattata con grandissimo rigore. E poi parmi che questo mezzo giovi molto allo sviluppo dell'agricoltura, perocchè si trova facilmente un agricoltore, il quale oltre la propria esperienza agraria, la buona volontà, e le braccia istancabili, non ha altro mezzo da offrir in guarentigia per lo pagamento degli estagli.

Se il proprietario non confida nella sua morale, la locazione non si fa.

Adunque per agevolare le locazioni, credo sia necessario stabilire l'eccezione per gli affitti dei predii rustici. Non così per i predii urbani, perchè per essi la legge ha provveduto col privilegio del proprietario su tutto ciò che guarnisce e forma il mobiliare della casa.

Se il Senato adunque accetta questa eccezione...

Presidente. Pregherei il signor Senatore, a termini anche del nostro Regolamento, se intende fare una proposta formale, di voler stendere il progetto che egli intenderebbe di proporre al Senato, e d'indicare dove intenderebbe che si ponesse quest'aggiunta, o per meglio dire, questo emendamento.

Senatore Coppola. L'avrei fatta nel medesimo articolo.

Presidente. Se intende fare una proposta formale, lo prego di stendere in iscritto il suo emendamento, di firmarlo e mandarlo al banco della presidenza. Così prescrive il nostro Regolamento.

La parola intanto è al signor relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Vacca, relatore. Poichè l'onorevole proponente pare ne voglia fare oggetto di proposta, allora crederci che sarà il caso prima d'interrogare il Senato se l'appoggia.

Senatore Coppola. Do lettura della mia proposta all'art. 1: « Nelle relazioni degli interessi civili l'arresto personale può essere convenuto soltanto nelle locazioni di crediti rustici, per lo pagamento dell'estaglio in contante o in prodotti agricoli; oltre ciò è vietato ai giudici di pronunziare l'arresto personale convenzionale, ai notai e cancellieri [di stipularlo, e ad ogni Italiano di consentire a simile atto ancorchè stipulato in paese straniero, sotto pena di nullità. »

Presidente. Dove intenderebbe di introdurre questo suo emendamento?

Senatore Coppola. Nel primo articolo secondo la riforma che io propongo.

Presidente. Intenderebbe anche di proporre al Senato l'eliminazione delle due parole: « commerciale con

riserva di apporre una disposizione generica in fine della legge?

Questa aggiunta la propone?

Senatore Coppola. In riforma dell'articolo primo.

Presidente. Non so sino a qual punto possa essere una riforma all'articolo, ma ad ogni modo sta all'Ufficio il giudicarlo.

Il signor Senatore Coppola fa adunque due proposte, l'una per la soppressione delle parole « commerciale, l'altra sarebbe nei seguenti termini. (Vedi sopra).

Il signor relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola, dopo mi riservo di chiedere al Senato se le proposte del Senatore Coppola sono appoggiate.

Senatore Vacca, relatore. L'Ufficio Centrale non può accettare nè l'una, nè l'altra proposta; prima però crederci più opportuno che il signor Presidente interrogasse il Senato per sapere se sono appoggiate.

Presidente. Come ella aveva prima domandato la parola, io gliela aveva accordata credendo che volesse dire qualche cosa che potesse influire sul giudizio del Senato.

Senatore Vacca, relatore. Piglierei dopo la parola per spiegare i motivi che consigliano l'Ufficio a non accettarle.

Presidente. Se non ha altro a dire, domanderò se le proposte sono appoggiate.

La prima proposta del signor Senatore Coppola tende ad eliminare le parole « commerciale » nell'articolo 1 del progetto dell'Ufficio Centrale con riserva di sostituire in fine della legge un'altra disposizione riferibile all'arresto personale in materia commerciale.

Chi la appoggia sorga.

(Appoggiata.)

Interrogo ora il Senato per sapere se è appoggiato l'articolo che ho testè letto, il cui tenore certamente ricorda.

Chi lo appoggia si alzi:

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Vacca, relatore.

Senatore Vacca, relatore. Io diceva che l'Ufficio Centrale non crede di poter accettare nè l'una nè l'altra delle divisate proposte.

Colla prima proposta l'onorevole proponente intende di restringere e semplificare il sistema del progetto di legge riducendolo alle sole materie civili eliminando le materie commerciali.

Se l'Ufficio Centrale entrasse per avventura in questo novello sistema, io potrei francamente affermare che lo scopo della legge andrebbe fallito. Imperocchè egli è chiaro che noi intendiamo di discutere e di emanare una legge di carattere generale, e così essendo, conviene che questa legge abbracci e comprenda quante sono le materie che possono formar soggetto di coazione personale. Non è possibile di restringerla nel solo campo delle obbligazioni civili, imperocchè così adoperando e seguendo codesto sistema, indubitatamente non vedremmo cessate tutte quelle difformità e varietà

di sistemi delle varie legislazioni italiane che sono precisamente il motivo precipuo che giustifica la convenienza di questa legge.

E tanto più noi crediamo poterci confermare in questo modo di vedere in quanto che troviamo che in Francia, allorchando fu discussa la legge del 17 aprile 1832, con quella legge si avvisò precisamente a colmare una lacuna esistente nel Codice civile francese.

Nel Codice civile francese, come nel Codice civile napoletano, si era creduto di restringere le disposizioni intorno alla materia dell'arresto personale alle sole obbligazioni civili, e poscia con disposizione generale se ne riportava il legislatore, in quanto alle materie commerciali ed alle materie amministrative, alle leggi speciali esistenti. Ma, come io diceva, la riforma del 1832 meglio avviata pensò di compiere in tutte le sue parti il sistema, epperò la legge del 1832 ci apparisce completa, perchè provvede così alle obbligazioni commerciali come alle materie amministrative.

Ora io domando, se in Francia dove di certo non era urgente il bisogno di unificare, anzi non esisteva, essendovi già unità legislativa, e nondimeno si credè convenevole di unificare e completare il sistema, lasceremo noi sussistere la varietà dei sistemi e discipline le quali sono il principal movente di questa legge unificatrice?

Credo che questa considerazione basti a mostrare la inopportunità della proposta di restringerle alle sole obbligazioni civili. Dirò brevemente della seconda.

Ho udito con compiacenza l'onorevole Coppola fare oggi omaggio al principio direttivo del nuovo progetto di legge, cioè l'interdizione assoluta dell'arresto personale per convenzione. Ma egli però assentendo alla consacrazione di questo principio, credeva di doversi portare un'eccezione, la quale si dovrebbe restringere al caso degli affitti di fondi rustici, e ciò per il grande interesse dell'agricoltura.

Io risponderò che l'Ufficio Centrale, se fu tratto a respingere il principio più liberale dell'abolizione dell'arresto personale, non pertanto egli si propose di temperare questa legge e di ribadire soprattutto il principio del divieto dell'arresto personale per patto, imperocchè nell'arresto personale convenzionale l'Ufficio Centrale ha visto un'offesa alla libertà umana, un patto di servitù volontaria, epperò si volle applicare il divieto dell'arresto nelle sue ultime conseguenze, ed abolirne dal Codice le ultime vestigie. Questo adunque fu il motivo che ci ha consigliato a non seguire i casi eccezionali, sia del Codice Albertino, sia della riforma francese del 1832, in quanto alla ipotesi degli affitti dei fondi rustici.

Nè si dica che l'Ufficio Centrale siasi mostrato poco sollecito dei grandi interessi dell'agricoltura. No, noi abbiamo creduto di provvedere abbastanza agli interessi dell'agricoltura quando nell'art. 9 nei casi della permesso dell'arresto personale abbiamo mantenuto la disposizione della legge, la quale provvede al caso in cui allo spirare dell'affitto dei fondi rustici, il colono

non curi di restituire il bealame e gli istrumenti agrarii.

Queste cose le abbiamo mantenute appunto perchè abbiamo considerato che sopprimere la sanzione dell'arresto personale in questo caso, ei sarebbe stato davvero un compromettere gli interessi dell'agricoltura; ma lo ripeto, non abbiamo creduto del pari di mantenerlo nel caso della riscossione del fitto.

Abbiamo pure considerato degno di riguardo la parte del misero colono, il quale bagna il suolo del sudore della sua fronte, ed ha da lottare contro ai mille accidenti che possono disperdere in un attimo le speranze ed il frutto del suo lavoro. Premesse tali osservazioni, io dichiaro che l'Ufficio Centrale non trova ragioni per dipartirsi dal suo sistema.

Ministro Guardasigilli. Dopo quanto espose testè l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale io non dovrei aggiungere altro. Nondimeno dirò ancora dal mio canto, che ove l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Coppola di restringere la disposizione della legge unicamente all'arresto personale in materia civile, fosse accettato, cesserebbe in verità tutto il vantaggio che da questa legge si spera; perchè in quanto alla materia commerciale continuerebbero nelle varie parti d'Italia sistemi assai diversi.

In quanto alla seconda proposta, essa certamente ha un lato di vero. Egli dice: la minaccia dell'arresto personale per i conduttori di fondi può giovare agli interessi dell'agricoltura.

Ma un tale argomento che si può ripetere in ogni caso e per ogni contratto, non può avere l'efficacia che gli attribuisce l'onorevole Senatore Coppola: noi dobbiamo confidare nella disposizione della legge e nella diligenza dei contraenti, e proscrivere un patto che la civiltà riprova.

Presidente. Il signor Senatore Coppola persiste nell'idea di proporre al Senato di accettare le sue due proposte?

Senatore Coppola. Persisto.

Presidente. Metterò ai voti per prima la proposta relativa alla eliminazione delle due parole *e commerciali*. Trattandosi di emendamento soppressivo, secondo il nostro Regolamento, non si metterebbe a partito separatamente, tuttavia siccome questa proposta si collega poi colla riserva di una disposizione da porsi in fine della legge, così credo più chiaro nell'ordine della discussione e della votazione, di porre in complesso di nuovo ai voti distintamente queste proposte del Senatore Coppola.

Chi intende approvare la proposta del Senatore Coppola tendente ad eliminare dall'art. 1 le parole *e commerciali* ed a porre in seguito in fine della legge una referenza alle materie commerciali, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo riformato che ha proposto il signor Senatore Coppola. (V. sopra).

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Signori: io che voterò per la legge la quale proibisce l'arresto personale per convenzione, voglio che l'universale sappia che il Senato in così importante questione, prima di deliberare, ha bene esaminate tutte quante le conseguenze che deriveranno dalla deliberazione che prenderà.

Io non vorrei che si credesse che noi così facendo crediamo far solo la causa dei poveri a danno dei ricchi. Noi così facendo crediamo fare un altro sacrificio sull'altare della civiltà, la quale comanda che un uomo può per legge essere condannato alla prigione, ma non può per patto consentire che in pena del non soddisfatto pagamento, perda il maggior bene che uomo possa possedere in terra, cioè la propria libertà, libertà senza la quale gli è vietato fin di lavorare per pagare i suoi debiti.

Ma niuno può negare che questa legge è in taluni casi dannosa anche ai poveri.

L'interesse che si paga del danaro preso a prestanza è composto dell'utile del capitale e del compenso del pericolo che corre il prestatore, e quindi chi non può obbligarsi con l'arresto personale, se non è ricco, deve aumentare l'interesse del danaro preso a prestanza.

E quando, o Signori, il colono è povero, difficilmente potrà prendere in affitto qualunque podere.

Ma queste ragioni che io, dirò meglio, che tutti noi abbiamo esaminato, non ci persuaderanno a non votare la legge che vieta di obbligarsi per patto all'arresto personale per non adempimento a pagamenti promessi, perchè lo comanda l'umanità, la civiltà del secolo XIX.

Signori, io che appartengo ad un paese dov'era permesso rinunziare al diritto di non essere imprigionato per debiti, io mi rammento il tristo spettacolo di capi di famiglie condannati non solo alla povertà, ma alla prigione, perchè una stagione lo aveva defraudato della speranza di un buon raccolto, e quindi non avevano potuto pagare il fitto convenuto, non dimonticherò mai di un vecchio di 60 anni che colono, fu da chi gli aveva dato in fitto il suo podere condannato alla prigione; ed ancora ho innanzi agli occhi le lagrime della sua sconsolata famiglia, e mi rammento che un giovane che io conosco fece un debito per togliere quel misero dalla prigione.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, metto ai voti l'emendamento, ovvero l'articolo proposto dal signor Senatore Coppola.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Se non ci è altra osservazione, leggo l'articolo primo del progetto dell'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

Dell'arresto personale in materia civile e commerciale.

Disposizione generale

Art. 1.

« L'arresto personale nelle materie civili e commer-

ciali non può aver luogo se non che nei casi e nelle forme determinate dalla legge.

« Ogni stipulazione in contrario è nulla. »

(Approvato.)

L'articolo secondo del progetto ministeriale rimarrebbe soppresso.

Siccome trattasi di progetto di legge iniziato in Senato, non è il caso di esperire la votazione come si fa quando si tratta di progetto di legge venuto dalla Camera dei Deputati.

Leggerò l'articolo 2 del progetto dell'Ufficio Centrale.

CAPO I.

Art. 2.

Dei casi in cui è ammesso l'arresto personale.

« L'arresto personale avrà luogo nei seguenti casi:

« 1. Contro colui che vende o ipoteca un immobile sapendo di non esserne il proprietario, o che asserisce come liberi i beni già affetti da ipoteca o da altra gravanza; o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti;

« 2. Pel deposito necessario;

« 3. Pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo il cui proprietario o possessore fu spogliato per vie di fatto, per la restituzione dei frutti raccolti durante l'indebito possesso, e per il pagamento dei danni ed interessi, dopo che ne sarà seguita la liquidazione;

« 4. Per la restituzione del danaro pubblico consegnato a persona destinata a riceverlo;

« 5. Per l'esibizione delle cose depositate presso i consegnatari, commissari ed altri custodi;

« 6. Contro tutti i pubblici ufficiali per la presentazione delle loro minute allorchè viene ordinata e per la spedizione degli atti agli aventi diritto;

« 7. Contro i notai, patrocinatori, segretari di Tribunali ed uscieri per la restituzione di documenti ad essi affidati, e del danaro ricevuto per conto dei loro clienti in conseguenza delle loro funzioni;

« 8. Contro l'aggiudicatario o deliberatario che per difetto di pagamento avrà dato luogo al reintanto, pel soprappiù del prezzo da esso offerto in confronto di quello risultato dall'aggiudicazione, non che per le spese. »

Senatore Coppola. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Coppola ha la parola.

Senatore Coppola. Signori Senatori, poco innanzi io ho avuto l'onore di accennare, che bisognava guardare l'arresto personale nel duplice rapporto, quando la legge l'ordina per casi speciali, quando la legge lo rimette alla facoltà del giudice, il quale, cognita causa, esamina e delibera se sia giusto ordinare che la condanna si abbia da eseguire coll'arresto personale. Sotto questo rapporto parmi che si seguirebbe un ordine esatto, per cui il capo primo sarebbe intitolato dell'arresto perso-

nale per disposizione della legge, ed il capo secondo, dell'arresto personale per sola permissione della legge; così la legge sarà facilmente compresa nella parte ordinativa e nella permissiva.

Presidente. Se ciò si riferisce all'articolo 1 non sarebbe possibile il porlo ai voti poichè l'articolo stesso è votato.

Senatore Coppola. L'art. 1 non ha che fare; comincierebbe dall'art. 2, capo 1, dei casi in cui è ammesso l'arresto personale. Io vi sostituirei dell'arresto personale per disposizione della legge.

Presidente. L'Ufficio Centrale acconsente?

Senatore Vacca, relatore. Il dubbio che elevò il Senatore Coppola mi pare per verità che non sia abbastanza fondato per turbare l'ordine materiale della legge, imperocchè egli ha creduto di seguire l'ordine del Codice civile napoletano, il quale ha distinto in due capitoli i casi dell'arresto per disposizione di legge dai casi d'arresto per permissione di legge; ma qui si è adottato un metodo il quale a me pare più semplice da un lato, e che raggiungerà ugualmente lo scopo, imperocchè in una serie d'articoli noi abbiamo distinto e gli uni e gli altri casi.

Non mi pare adunque che questa potesse essere una considerazione da turbare, come diceva, l'ordine più semplice che noi abbiamo seguito.

Intanto io credo di dover dare a nome dell'Ufficio Centrale un chiarimento al Senato intorno ad una variante che è corsa nella redazione dell'art. 2.

L'art. 2 dell'Ufficio Centrale nel primo alinea è concepito così: « L'arresto personale avrà luogo nei seguenti casi. » Posto a riscontro quest'articolo coll'articolo correlativo del progetto ministeriale che sarebbe il 3: « L'arresto personale sarà pronunziato dall'autorità giudiziaria sull'istanza del creditore contro ogni commerciante ecc. » si ha a notare una variante, vale a dire l'ommissione che noi abbiamo creduto di portare nel nostro progetto delle parole *sull'istanza del creditore*.

Ad antivenire adunque qualche interpretazione ambigua che potrebbe sorgere sulla ragione di questa variante, è d'uopo ch'io spieghi brevemente al Senato il perchè l'Ufficio Centrale credette di variare l'articolo nella redazione.

L'Ufficio Centrale credette che quest'aggiunta *sull'istanza del creditore*, fosse un'aggiunta supervacanea, imperocchè in principio generale si sa che ogni pronunziazione del magistrato bisogna che sia circoscritta nei termini della domanda giudiziaria e che anche nei casi in cui l'arresto è ordinato o disposto dalla legge, l'istanza del creditore, la domanda giudiziale bisogna che intervenga perchè il Magistrato vi pronunzi sopra. Questa dottrina è insegnata da tutti gli espositori del diritto francese, fra i quali potrei citare Troplong, Dalloz e Carré, dottrina la quale non trova limitazione alcuna.

Senatore De-Foresta. Domando la parola.

Senatore Vacca. Aggiungerò che codesta dottrina va confortata pure dall'autorità magistratale di Ulpiano nella legge *de ff. de damno infer.* nel senso cioè, che ogni pronunziato del magistrato abbia mestieri della domanda giudiziaria.

Poste queste considerazioni, l'Ufficio Centrale credette superflua quest'aggiunta dell'istanza del creditore, perchè ritiene essere un principio generale che il giudice non possa mai pronunziare l'arresto personale senza l'istanza delle parti contendenti.

Senatore De-Foresta. Nel progetto del Ministero si era appunto detto che nei casi contemplati in quest'articolo, l'arresto personale sarebbe pronunziato *sull'istanza del creditore*, e poteva dirsi forse più esattamente sull'istanza della parte interessata.

Si è elevata nell'Ufficio Centrale la questione se queste parole dovessero mantenersi o sopprimersi come superflue; io fui fra quelli che credevano opportuno di lasciarle, onde eliminare il dubbio, se il giudice potesse pronunziare l'arresto personale nei casi contemplati in quest'articolo, quand'anche le parti non ne avessero fatto la domanda; la maggioranza dell'Ufficio Centrale fu di contrario avviso, e credette quelle parole essere inutili perchè il giudice non potrà mai pronunziare l'arresto personale senza un'istanza della parte quand'anche ciò non sia detto nella legge, pel principio che veniva or ora accennando l'onorevole Relatore dell'Ufficio medesimo, che cioè il giudice non può mai pronunziare nei giudizi civili, se non in seguito d'una domanda dalla parte.

L'osservazione che faceva poc'anzi l'onorevole Senatore Coppola mi persuade vieppiù che io forse male non mi apponeva, quando sosteneva che almeno per togliere ogni dubbio, si dovessero mantenere le parole proposte nel progetto ministeriale; e difatti l'onorevole Senatore Coppola crede che l'arresto personale possa in alcuni casi essere ordinato d'ufficio dal giudice che profferisce la sentenza; e che in altri casi sia soltanto in sua facoltà di ordinarlo quando ne sia stata fatta domanda dalla parte.

Però il concetto del progetto del Ministero, e quello anche dell'Ufficio Centrale, malgrado che abbia creduto che si potessero le accennate parole sopprimere, è che il giudice non possa mai ordinare l'arresto personale se la parte non ha fatto domanda.

Sia pure che nei giudizi civili, secondo le massime generali, i giudici non possano che accogliere o rigettare la domanda delle parti; ma nella materia dell'arresto personale, appunto perchè si vuol restringere per quanto è possibile l'uso per questo mezzo di esecuzione, che è, se non altro, contrario all'umanità ed alla carità, è necessario che sia dichiarato nella legge che mai l'arresto personale sarà ordinato se non vi è istanza della parte.

Se la parte per un sentimento di umanità o di generosità, od altro, durante il giudizio non manifestò la sua intenzione di volere usare di questo mezzo rigoroso,

non vorrà certo il giudice essere più rigoroso che non la parte medesima!

Io quindi pregherei gli onorevoli miei colleghi dell'Ufficio Centrale di consentire a che siano ristabilite nell'art. 2 le parole *sull'istanza del creditore*, o come io preferirei, *della parte interessata*.

Senatore Gioia. Domando la parola.

Senatore De Foresta. Queste parole che erano già proposte dal Ministero, risponderebbero al desiderio ed all'istanza fatta dal Senatore Coppola, che si distinguono i casi in cui l'arresto personale deve essere ordinato da quelli in cui è in facoltà del giudice di ordinarlo secondo le circostanze.

Presidente. Vorrebbe il Senatore De Foresta favorire di dirmi dove vorrebbe portare l'aggiunta delle proposte parole?

Senatore De Foresta. All'art. 2, dopo le parole: *l'arresto personale avrà luogo*, aggiungerei: *sull'istanza della parte interessata*, e quindi seguirei: *nei casi seguenti, ecc.*

Ministro della Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro della Giustizia.

Ministro della Giustizia. L'opinione del Ministero su questo punto è concorde con quella dell'Ufficio Centrale.

A me pare conveniente che non si possa decretare dal giudice l'arresto personale senza l'istanza della parte.

L'Ufficio Centrale ha osservato, che se non ci sarà l'istanza per l'arresto personale non ci potrà essere la condanna del giudice.

Ma egli è vero d'altra parte che questo punto è stato soggetto di controversia; perocchè si è detto: l'arresto personale non è che un accessorio della domanda principale, e colui il quale chiede il pagamento di un debito implicitamente chiede ancora tutte quelle garanzie che aveva inteso dovessero accompagnare la domanda medesima. Ora io dico: se siamo concordi nel concetto, che non vi possa essere sentenza per l'arresto personale senza domanda della parte, se il dichiararlo esplicitamente nella legge non gioverà che a rimuovere questioni, credo che sia utile ritenere la prima determinazione del progetto del Ministero.

Senatore Vacca, relatore. L'Ufficio Centrale consente a ripristinare le parole dell'articolo nei termini che propone il Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Secondo l'Ufficio Centrale nel primo paragrafo dell'art. 2 si direbbe: « L'arresto personale avrà luogo sull'istanza della parte nei casi seguenti. »

Senatore Gioia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gioia. Una delle ragioni che hanno determinato l'Ufficio Centrale ad omettere queste parole: *sull'istanza della parte*, è anche stata una ragione che chiamerò di forma.

In più articoli successivi si riassume l'argomento dell'arresto personale, e si dice: avrà luogo nel caso tale e nel tal alito, ecc. ecc.

Bisognava dunque o omettere sempre come non necessarie le parole: *sull'istanza del creditore*, o ad ogni volta ripeterle.

Altrimenti se questa aggiunta si fosse fatta in un articolo e non si fosse ripetuta negli altri, avrebbe potuto nascere il dubbio che dove era stato detto ci fosse bisogno dell'istanza della parte, e non ci fosse bisogno rispetto a quelli altri articoli in cui questa aggiunta non fosse stata ripetuta.

Dunque riteniamo fin d'ora: che se si vogliono aggiungere queste parole: *sull'istanza del creditore*, bisognerà aggiungerle in tutti gli articoli successivi nei quali si parla di casi di arresto personale.

Del resto l'Ufficio Centrale veramente era dominato dall'idea che questa aggiunta fosse del tutto inutile. Imperocchè, e la sana dottrina legale, e l'autorità degli scrittori che hanno parlato in questa materia, non lasciano dubbietà in proposito.

Così, per dire di un solo, il Carré, nel suo riputatissimo trattato *Sulle leggi della procedura civile*, insegna chiaramente che se non si faccia istanza espressa per l'arresto personale, il giudice non deve, nè può pronunciarlo, e cita conformi al suo insegnamento le autorità di *Jousse di Radier* e dei più eminenti giuriconsulti francesi. E per vero non è egli evidente che il creditore, se vuole può rinunciare a questo mezzo coattivo dell'arresto personale?

Di ciò credo nessuno vorrà dubitare; ora, se l'attore nelle sue conclusioni in cui domanda la condanna del debitore, omette la domanda dell'arresto personale, non è egli del pari evidente che da questo silenzio dee ragionevolmente indursi, che di questo mezzo estremo di esecuzione egli non voglia far uso, ossia per riguardi speciali verso la persona del debitore, ossia perchè non stimi utile ai suoi interessi di spingere fino a questo punto i mezzi di coazione? È dunque necessità logica di processura il richiedere la sanzione dell'arresto personale, se questo mezzo di coazione si voglia applicato. E per una ulteriore conseguenza, non è punto necessario il notar nella legge che sia necessaria l'istanza del creditore. Ciò è sott'inteso, non potendo i giudici sentenziare mai *ultra petita*, per cui anche omissa questa clausola, si dovrebbe avere come sott'intesa.

Ad ogni modo, se l'opinione del maggior numero sia per mantenerla, non mi oppongo, purchè si abbia l'avvertenza di ripeterla poi in modo da non lasciar luogo a interpretazione fallace.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Prima ha la parola il signor Senatore Cibrario.

Senatore Cibrario. Vi rinunzio.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Ho pensato che per soddisfare al desiderio espresso dal Senatore Gioia, questa riserva

potrebbe essere collocata nell'articolo 1, così si comprenderebbero tutti i casi indicati nella legge, e non occorrerebbe più il ripetere la stessa negli articoli susseguenti.

Presidente. Non vi sarebbe nessuno impedimento, perchè trattandosi di aggiunta, si può tornare anche sopra un articolo votato.

Senatore De Foresta. Non devo tacere al Senato una questione che può essere ancora eccitata in seguito.

Ora, in quest'articolo 2 noi trattiamo dell'arresto personale in materia civile. Non so se tutti vorranno poi ammettere l'istessa massima anche in materia commerciale, che sia cioè sempre necessaria l'istanza della parte eziandio perchè si possa pronunciare l'arresto personale in materia commerciale.

La mia opinione è che debba anche richiedersi l'istanza della parte nell'arresto personale in materia commerciale. Ma non credo che la questione debba pregiudicarsi in questo momento.

Io preferirei quindi che si lasciasse la redazione di questo articolo nei termini nei quali era proposta dal Ministero, colla variante da me suggerita di *parte interessata*.

La ragione poi per cui io preferirei alle parole di *creditore* quelle di *parte interessata*, è perchè in vari numeri di quest'articolo si accenna a contabilità, per le quali può essere il caso di applicare l'arresto personale, le quali forse non possono considerarsi come veri debiti.

Senatore Alfieri. Pregherei il Senatore preopinante di dichiararmi un dubbio.

Nel caso di arresto in materia commerciale non deve l'attore che fa l'istanza per l'arresto far pure la spesa che è conseguenza del medesimo?

Senatore De Foresta. Non essendomi forse sufficientemente e chiaramente spiegato, per colpa mia, avrò dato luogo al dubbio accennato dall'onorevole Senatore Alfieri!

Io non ho accennato alle spese alle quali può essere soggetto colui che ista per l'arresto personale, ho accennato soltanto alla questione se sia conveniente che vi debba essere l'istanza della parte, perchè il giudice pronuncii l'arresto personale.

Siamo d'accordo che per le obbligazioni civili non deve l'arresto personale esser pronunciato se non vi è istanza della parte.

Ma per le obbligazioni commerciali sarà egualmente necessario che la parte ne abbia espressamente fatta l'istanza perchè il giudice possa pronunciare lo arresto personale; oppure potrà pronunciarlo anche senza istanza della parte?

La questione come ben si vede è diversa.

Possono esservi altre opinioni, o la cosa deve essere chiarita, mentre secondo la giurisprudenza si è dichiarato che in quanto alle obbligazioni commerciali, quando anche la sentenza non pronuncii espressamente l'arresto

personale, tuttavia il creditore può servirsi di questo mezzo, perchè si considera come un mezzo di esecuzione ordinaria.

Forse questo è un rigore eccessivo; forse sarà meglio che anche per le materie commerciali l'arresto non debba pronunciarsi senza l'istanza delle parti.

Ma, ripeto, questa questione, vuol essere definita: vuol dessa defuirsi fin d'ora, benchè non siano ancora in discussione gli articoli nei quali si tratta della materia commerciale?

Il Senato può farlo, ma io credo che sia meglio di aspettare che venga in discussione la parte del progetto che riflette la materia commerciale, od almeno converrebbe servirsi di qualche espressione che non leda la questione, nè pregiudichi all'economia della legge.

Senatore Vacca, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Vacca, relatore. La maggioranza dell'Ufficio che ho consultato ora trova opportuna l'osservazione dell'onorevole Senatore Alfieri, e crede di doverla accogliere allogando questa aggiunta all'articolo 1: così si servirà alla ragione di metodo, così si farà anche sparire quello sconcio che opportunamente notava l'onorevole Senatore Gioia, cioè di doversi ripetere in tutta la serie degli articoli la stessa dizione; abbiamo poi considerato d'altra parte (e siamo perciò inclinati ad accettare questa nuova dizione) che il principio è uno e domina tutta la materia sia ordinaria sia commerciale.

Noi crediamo in conseguenza di dover introdurre questa variante nel 1° articolo, il quale andrebbe modificato così: « L'arresto personale nelle materie civili e commerciali non può aver luogo sull'istanza della parte interessata se non che nei casi e nelle forme determinate dalla legge. »

« Ogni stipolazione in contrario è nulla. »

Senatore Gioia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gioia. La maggioranza dell'Ufficio Centrale persiste nella opinione già espressa, che anche nelle materie commerciali non si possa pronunciare l'arresto personale se non è richiesto dal creditore; ed alle poche ragioni che già ebbi l'onore di accennare innanzi, venne ad aggiungersi molto opportunamente la osservazione fatta dall'onorevole Senatore Alfieri, perchè sarebbe veramente assurdo che il Tribunale condannasse all'arresto personale un individuo, e lo collocasse nella occasione di mantenerlo in carcere, quando esso creditore, o per sua volontà, o per riguardi speciali, o per ragioni anche d'interesse, avesse voluto prescindere da una domanda di questa natura.

E pertanto, l'opinione della maggioranza sarebbe che si omettesse questa clausola come superflua, o che la si collocasse all'art. 1 in modo da dominare tutte le disposizioni successive.

Presidente. La proposta del Senatore Alfieri a cui

annunisce la maggioranza dell'Ufficio Centrale, consiste nel porre nell'articolo 1 queste parole: *sull'istanza della parte interessata*; l'articolo quindi sarebbe concepito così:

« L'arresto personale nelle materie civili e commerciali non può aver luogo, sull'istanza della parte interessata, se non se nei casi e nelle forme determinate dalla legge ecc. »

Non è più il caso di domandare se questa proposta è appoggiata, poichè venne accettata dall'Ufficio Centrale, epperò la metto ai voti.

Chi intende fare quest'aggiunta voglia alzarsi.

(Approvata.)

Ora viene la proposta del signor Senatore Coppola.

Insiste il signor Senatore Coppola perchè si porti nel progetto attuale la disposizione che è nel Codice delle due Sicilie, che contempla distintamente l'arresto personale per disposizione della legge, e l'arresto personale per sola permissione della legge?

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Prima di mettere ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Coppola, mi parrebbe opportuno di discutere l'articolo nono, nel quale sono indicati i casi nei quali il Magistrato ha facoltà di profferire l'arresto personale; e ciò perchè, ove avvenisse che il Senato non accogliesse il medesimo, cadrebbe pure la proposta. Domanderei perciò che si sospendesse dal metterla ai voti.

Presidente. Il signor Senatore Coppola non ha difficoltà, sotto riserva dei suoi diritti di proprietà, di accettare la sospensione?

Senatore Coppola. Si sospenda pure.

Senatore Martinengo. Domando la parola sul numero 1 dell'articolo secondo.

Presidente. In questo caso ha la parola.

Senatore Martinengo. Proporrei un emendamento a questo paragrafo. Dopo le parole: « Contro colui che vende od ipoteca un immobile sapendo di non esserne il proprietario, o che asserisce come liberi i beni già affetti da ipoteca o da altra gravanza, o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti; » desidererei si aggiungessero le seguenti: « io quanto ciò poteva essergli noto con sicurezza. »

Il motivo di questo mio emendamento sta in ciò, che il sistema ipotecario in alcune provincie, particolarmente in quelle del ex-dominio Veneto, non è così lucido che basti a poterci accertare delle circostanze di fatto che renderebbero un individuo soggetto all'arresto personale. Questo sistema non determinando con sufficiente chiarezza le ipoteche che pesano sopra un dato fondo, potrebbe essere causa che taluno involontariamente e senza la minima colpa venisse esposto a subire l'arresto personale.

Presidente. La prego di mandare per iscritto il suo emendamento al banco della Presidenza.

Senatore De Foresta. L'Ufficio Centrale aveva già preveduto l'osservazione dell'onorevole Senatore Martinengo e la adotta in massima. Effettivamente se non si dice nell'ultimo inciso *a scienza del debitore*, ossia di quello che ha dichiarato ipoteche minori di quelle alle quali i suoi beni sono soggetti, potrebbe esservi dubbio che in questo caso, quand'anche il debitore avesse fatta questa dichiarazione in buona fede, possa tuttavia pronunciarsi l'arresto personale contro di lui: tale però non è il concetto dell'Ufficio Centrale. Credo l'Ufficio che possa tale dubbio essere sciolto esprimendone il concetto in un modo più semplice; potrebbe per esempio dirsi: « dichiara ipoteche minori di quelle alle quali sappia che i beni sono soggetti. »

Con ciò io credo che sarebbe soddisfatto il desiderio dell'onorevole Senatore Martinengo.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Farò osservare che ove l'aggiunta proposta dall'onorevole Martinengo fosse adottata per l'ultimo inciso nel quale si tratta delle ipoteche, dovrebbe esserlo pure per l'inciso precedente, dove si parla delle gravanze, perchè ognuno di noi sa che non sempre il proprietario è cosciente di tutte le gravanze che possono colpire il fondo. Vi sono poi esempi di servitù, che per molti anni non danno luogo ad atti che le rivelino, e che si scoprono poi occasionalmente.

Presidente. Siccome io scorgo un certo accordo di pensieri tra i vari proponenti di emendamenti, ed una discordanza sulla forma, così pregherei il signor Senatore Martinengo a dire se insiste per la forma del suo emendamento.

Senatore Martinengo. Io non intendevo che indicare un dubbio che era sorto in me; in quanto alla forma, mi riferisco a quella miglior dizione che si crede opportuna per togliere questo dubbio.

Senatore Vacca. A nome dell'Ufficio Centrale fo istanza al Senato che, trattandosi di legge di così grave importanza, affine d'antivenire qualunque inconvenienza di emendamenti non ben considerati, e che potrebbero per avventura arrecare poi una perturbazione nell'economia generale della legge, siano i medesimi rimandati all'Ufficio Centrale perchè possa discuterli.

Senatore Martinengo. Accetto volentieri.

Presidente. Credo che ciò sia cosa utile, epperò non convenga procedere immediatamente al voto.

È rimandato all'Ufficio Centrale l'emendamento Martinengo sul numero 1 dell'art. 2.

L'ora essendo avanzata, invito il Senato domani alle ore due in seduta pubblica pel seguito della discussione, conforme all'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).